

EMENDAMENTI
(stralciati a causa del voto di fiducia sulla Legge Finanziaria)

1) EMENDAMENTO PER LA RIDUZIONE AL 10% SU PRESTAZIONI VETERINARIE E PET FOOD

All'articolo 2 (riduzione della pressione fiscale) è aggiunto il seguente numero 26:

La tabella A di cui all'articolo 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è modificata inserendo fra le operazioni con aliquota ridotta al 10%: a) le prestazioni veterinarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese a cani, a gatti e cavalli, legalmente detenuti; B) i prodotti alimentari per la nutrizione di animali da compagnia (legalmente detenuti).

2) EMENDAMENTO PER L'ESENZIONE DA IVA DELLE PRESTAZIONI VETERINARIE

All'articolo 2 (riduzione della pressione fiscale) è aggiunto il seguente numero 26:

Dopo il numero 18) dell'articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, è inserito il seguente: 18bis) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese a cani, gatti e cavalli, legalmente detenuti.

3) EMENDAMENTO PER I DIRIGENTI PRECARI DEL MINISTERO DELLA SALUTE

All'articolo 82 (interventi in materia sanitaria) è aggiunto il seguente numero 9:

Al fine di assicurare, con carattere di continuità, lo svolgimento dei compiti di profilassi internazionale, lo svolgimento dei compiti connessi alla prevenzione ed alla lotta contro le emergenze connesse alle malattie degli animali e connesse con gli adempimenti derivanti da obblighi comunitari, il Ministero della Salute è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia a decorrere dall'anno 2009, il personale medico veterinario di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a), del Decreto Legge 1 ottobre 2005, n. 244, ed all'articolo 1, comma 402, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, attualmente impegnato nei posti di ispezione frontiera (PIF), negli uffici veterinari per gli adempimenti degli obblighi comunitari (UVAC) e presso gli uffici centrali del Ministero della Salute, in servizio a tempo determinato presso il medesimo Ministero.

4) EMENDAMENTO PER MANTENIMENTO GRADUATORIA 27 POSTI DI DIRIGENTE VETERINARIO 1° LIVELLO (G.U. N. 22 – 17/03/2000)

All'articolo 82 (interventi in materia sanitaria) è aggiunto il seguente numero 9:

Al fine di esaurire la graduatoria del Concorso pubblico indetto dal Ministero della Salute per 27 posti di Dirigente veterinario di 1° livello presso gli uffici centrali e periferici (G.U. N. 22 del 17/03/2000), già pubblicata in G.U. il 25/06/2001 e tuttora valida in quanto prorogata dalle precedenti Leggi Finanziarie, si proroga fino al 31/12/2008.

On. Gianni Mancuso
On. Roberto Ulivi
On. Alberto Giorgetti

ORDINE DEL GIORNO

Presentato da

GIANNI MANCUSO

La Camera

Premesso che:

- Malgrado lo stanziamento annuale di fondi pubblici, le azioni di lotta e prevenzione del randagismo, a sedici anni dall'emanazione della Legge 281/91, non hanno portato alla soluzione dei connessi problemi di sanità animale e di sanità pubblica.
- L'utilizzo di questi fondi pubblici è talvolta risultato scarsamente pianificato e coordinato e, pertanto, ne sono derivate esperienze di gestione occasionale ed estemporanea del randagismo, con evidenti sprechi, destinazioni improprie e controproducenti.
- Pure senza disporre di dati certi sul fenomeno del randagismo, la Legge Finanziaria 2007 ha incentivato le amministrazioni comunali ad investire i fondi di provenienza regionale, ripartiti sulla base di quanto disposto dalla Legge 281/91, dando priorità agli interventi di sterilizzazione. Ciò nonostante, il dettato legislativo non ha prodotto conseguenze apprezzabili.

Impegna il Governo:

- Ad un sistematico monitoraggio dell'impiego delle risorse economico finanziarie di cui alla Legge 281/91 ed al Comma 829 della Legge Finanziaria 2007 e dei risultati conseguiti;
- Ad adottare un le opportune iniziative volte alla realizzazione di un sistema per l'erogazione di prestazioni di medicina veterinaria di base in regime di convenzione, che, ricorrendo alle strutture veterinarie private autorizzate, consenta l'impiego razionale delle risorse economiche esistenti, eviti ulteriori inutili ed inefficaci investimenti pubblici e, nel perseguimento delle finalità della Legge 281 del 1991, si avvantaggi delle competenze e dell'organizzazione presenti nelle strutture veterinarie private.

Mancuso